



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DELIBERAZIONE N. 5/21 DEL 28.1.2016**

**Oggetto:** Collegamento alla "Abbasanta-Buddusò-Olbia" della SS 389, tratto "Alà dei Sardi - Bivio Padru" - IV lotto - 1° stralcio. Procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA - D.Lgs. n. 152/2006 ed estensione dell'efficacia della Delib.G.R. n. 33/56 del 30 settembre 2010 relativa al procedimento di VIA.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che l'Amministrazione straordinaria ex Provincia di Olbia-Tempio ha presentato, a ottobre 2015, l'istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa all'intervento Collegamento alla "Abbasanta-Buddusò-Olbia" della SS 389, tratto "Alà dei Sardi - Bivio Padru" - IV lotto - 1° stralcio, nel Comune di Alà dei Sardi, ascrivibile alle categorie di cui all'Allegato B1 della Delib.G.R. n. 34/33 del 7.8.2012, punto 8, lettera s) "Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A1 o all'allegato B1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A1) e punto 7, lettera g) Strade extraurbane secondarie.

Il progetto esecutivo in esame riguarda la realizzazione di un tratto (1° stralcio funzionale) del 4° lotto del Collegamento della S.P. 10/M alla "Abbasanta-Buddusò-Olbia" della SS 389, di sviluppo complessivo pari a 6.150 metri, in prosecuzione con il 3° lotto (già realizzato), dalla rotatoria in periferia dell'abitato di Alà dei Sardi al ponte sul Rio Sa Perruma, per uno sviluppo di circa 2.400 metri (fino alla sez. 85 di progetto).

Il progetto definitivo della stessa opera è stato sottoposto a VIA, conclusa con giudizio positivo con Delib.G.R. n. 33/56 del 30 settembre 2010. Alcune modifiche introdotte nella redazione del Progetto Esecutivo, che non ha subito modifiche sostanziali dal punto di vista dell'andamento planimetrico e altimetrico, hanno reso necessaria la Verifica per la variante del progetto definitivo già sottoposto a VIA. In particolare, le differenze e le soluzioni progettuali e tecniche adottate rispetto al Definitivo possono essere così sintetizzate:

- a) la nuova infrastruttura sarà connessa alla S.S. 389 ed alla S.P. 95, che collega gli abitati di Torpé e Posada, mediante uno svincolo a livelli sfalsati, unica intersezione prevista nel



presente stralcio funzionale;

- b) le superfici della intersezione a rotatoria esistente, priva di funzionalità, e alcuni tratti della S.S. 389, nel rispetto delle prescrizioni impartite da ANAS, saranno demolite e rinaturalizzate;
- c) su tutti i rilevati dell'asse principale viene adottato l'uso dei rilevati strutturali in terre armate, con riduzione delle dimensioni del rilevato, dell'ingombro in pianta (che per rilevati più alti passa da circa 65 metri a 35 metri), con riduzione del consumo di suolo, del numero di alberi abbattuti (querce da sughero), dei volumi di terra necessari per la costruzione dei rilevati, dei costi energetici e del tempo di accantieramento;
- d) la sostituzione, nell'attraversamento del Rio Sas Baddes, dei due tubolari di 3 metri di diametro con un'unica struttura scatolare di dimensioni maggiori, a unica campata, garantendo un maggiore franco idraulico associato alla altezza dell'opera d'arte, che passa da 3 a 9 metri, e una maggiore facilità di manutenzione.

Per quanto attiene alle caratteristiche geometriche:

- l'asse principale avrà caratteristiche conformi ad una strada extraurbana secondaria di categoria C1, a due carreggiate con una corsia per senso di marcia da 3,75 metri, con relativa banchina lato esterno da 1,50 metri;
- la variante e ricucitura prevista per la Strada Statale 389 avrà caratteristiche geometriche conformi ad una Strada extraurbana secondaria di categoria C2. La sezione prevista è a due carreggiate con una corsia per senso di marcia da 3,50 metri con relativa banchina lato esterno da 1,25 metri;
- la ricucitura della S.P. 95 con la S.S. 389 e con la nuova infrastruttura in progetto avrà caratteristiche assimilabili ad una strada extraurbana locale di categoria F2, con corsie da 3,25 metri (3 metri per la corsia di accumulo) e banchine da 1,50 metri.

Sono previsti, inoltre, la demolizione dell'intersezione a rotatoria ed il ripristino del tracciato originario della S.S. 389, con recupero ambientale delle aree dismesse, interventi mitigativi di rinverdimento delle scarpate dei rilevati, di rivestimento dei muri di contenimento con pietrame granitico, un rimboschimento compensativo con quercia da sughero, cure colturali, interventi mitigativi sulla vegetazione e di prevenzione degli impatti sulla fauna. Il proponente ha, inoltre, evidenziato che sulla base dello Studio di Impatto Ambientale e delle prescrizioni della procedura VIA (deliberazione della Giunta regionale n. 33/56 del 30.9.2010), il progetto definitivo è stato adeguato ed integrato con le opere utili all'ottemperanza delle prescrizioni, compresa la compensazione.



In merito all'iter, l'Assessore fa presente che il procedimento è stato avviato in data 29 ottobre 2015 e a seguito della pubblicazione non sono pervenute osservazioni. Il Servizio Tutela Paesaggistica e vigilanza per le Province Sassari e di Olbia-Tempio con nota del 5 novembre 2015, ha trasmesso il proprio parere istruttorio, nel quale, esaminate le modifiche rispetto al progetto definitivo e tenuto conto che:

- la rotatoria prevista nel progetto precedente e già realizzata sarà demolita e che l'area interessata dalla stessa sarà rinaturalizzata;
- i rilevati stradali saranno di altezza inferiore rispetto a quelli previsti, con notevoli miglioramenti in termini di consumo di suolo, diminuzione dei volumi di scavo e conseguente minore impatto visivo delle opere;
- sono previste adeguate misure di mitigazione visive e ambientali,

ha comunicato che la variante proposta risulta migliorativa e meno impattante rispetto al progetto originario e non ha rilevato criticità sotto il profilo paesaggistico, ritenendo le opere compatibili rispetto ai valori tutelati (aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, lettere c-g del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), e che dovrà comunque essere rilasciata l'autorizzazione paesaggistica, secondo le procedure di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, che prevede l'acquisizione preventiva del parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza.

Riguardo al provvedimento di VIA, l'Assessore riferisce che risultano scaduti i termini di efficacia della Delib.G.R. n. 33/56 del 30 settembre 2010, la quale stabiliva che "i lavori relativi all'intervento in oggetto dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente". A tal proposito, l'Amministrazione proponente, contestualmente all'istanza di verifica, ha presentato domanda ai fini dell'estensione dell'efficacia del provvedimento di VIA, integrando nello Studio preliminare Ambientale e nel progetto esecutivo le informazioni necessarie per quanto attiene al rispetto delle prescrizioni della precedente VIA e alla valutazione delle modifiche intervenute nei quadri programmatico, progettuale e ambientale. L'Assessore riferisce, quindi, che il Servizio Valutazioni Ambientali, tenuto conto che:

- la documentazione depositata è sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e dimensioni del progetto, la tipologia delle opere previste ed il contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché per l'individuazione di opportune misure di mitigazione e di monitoraggio;
- le soluzioni introdotte nel progetto esecutivo consentono la mitigazione degli impatti su alcune



componenti, quali suolo, vegetazione, consumo di materie prime, oltre che una migliore funzionalità dell'opera;

- il progetto esecutivo recepisce le prescrizioni della precedente procedura di VIA di cui alla Delib.G.R. n. 33/56 del 2010 e prevede misure di mitigazione e compensazione,

ha concluso l'istruttoria proponendo di non sottoporre alla ulteriore procedura di VIA il progetto relativo al Collegamento alla "Abbasanta-Buddusò-Olbia" della SS 389, tratto "Alà dei Sardi - Bivio Padru" - 4° lotto - 1° stralcio, in Comune di Alà dei Sardi, proposto dalla Amministrazione straordinaria ex Provincia di Olbia-Tempio, a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni contenute nella Delib.G.R. n. 33/56 del 2010, di cui viene estesa l'efficacia per ulteriori 5 anni, che siano attuate tutte le misure di mitigazione e compensazione previste nello studio preliminare ambientale e che il Proponente ottemperi alle seguenti prescrizioni, che dovranno essere recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione:

1. dovranno essere attuati tutti gli interventi mitigazione e compensazione secondo le modalità descritte nella Relazione Agronomica (RE05) e nella Planimetria opere di mitigazione ambientale (EG06) del progetto esecutivo, compresi la scelta delle specie erbacee ed arbustive da utilizzare, densità, numero, e le cure colturali proposte;
2. con riferimento al 2° stralcio dei lavori,
  - a. il relativo progetto esecutivo dovrà essere sviluppato in coerenza con le prescrizioni del provvedimento di VIA di cui alla Delib.G.R. n. 33/56 del 2010 e della presente deliberazione;
  - b. dovranno essere definiti gli interventi di mitigazione e le soluzioni migliorative in coerenza con le tecniche e modalità definite per il 1° stralcio, con particolare riferimento all'utilizzo delle terre rinforzate e alle azioni di mitigazione proposte nello Studio Preliminare Ambientale e descritte nella Relazione Agronomica (RE05);
  - c. il progetto esecutivo del 2° stralcio dovrà comprendere una specifica tavola che rappresenti tutte le opere di mitigazione ambientale, analoga alla tavola EG06 predisposta per il primo stralcio;
3. con riferimento alla fase di cantiere e alla logistica:
  - a. dovranno essere contenuti al minimo indispensabile gli spazi destinati allo stoccaggio temporaneo del materiale movimentato e alle piste di pertinenza dei cantieri;
  - b. dovrà essere garantita e accertata la periodica revisione e la perfetta funzionalità di tutte



le macchine ed apparecchiature di cantiere, in modo da minimizzare le emissioni anomale di gas e la produzione di vibrazioni e rumori;

- c. dovrà essere assicurato il rapido intervento per il contenimento e l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali interessanti acqua e suolo e lo smaltimento, in conformità alle leggi vigenti in materia, dei materiali inquinati e di tutti i rifiuti prodotti durante l'esecuzione delle attività e opere;
- d. dovrà essere adottata ogni cautela per la salvaguardia delle porzioni di sughereta e di macchia presente nelle aree intercluse tra le rampe e i collegamenti dello svincolo, come rilevata nelle planimetrie, nonché di tutta la vegetazione arbustiva ed arborea presente nelle aree adiacenti al cantiere; eventuali esemplari in buono stato vegetativo presenti lungo il tracciato dovranno essere espiantati, con idonee tecniche selvicolturali, e reimpiantati nelle aree adiacenti da rinverdire;
- e. su tutte le aree interessate dalla realizzazione delle opere, dovrà essere preventivamente eseguito lo scavo di scoticamento, avendo cura di selezionare e stoccare separatamente gli orizzonti superficiali ricchi di humus e quelli più profondi; il terreno vegetale dovrà essere stoccato in aree idonee interne al cantiere ai fini di un suo riutilizzo per i successivi ripristini ambientali e per il rivestimento delle scarpate dei rilevati;
- f. nella realizzazione degli attraversamenti dei corsi d'acqua, le pile dei viadotti e le aree di lavoro dovranno essere ubicate esternamente agli alvei escludendo interferenze con il regime delle acque e limitando al minimo il taglio di vegetazione ripariale arborea e arbustiva. Durante la fase di cantiere dovrà essere evitato l'attraversamento degli alvei da parte dei mezzi meccanici; le aree in cui dovranno essere eseguite le fondazioni e l'innalzamento delle pile, dovranno essere raggiunte attraverso piste indipendenti tracciate in aree a bassa naturalità. Tali percorsi dovranno essere aperti previo parere del C.F.V.A.;
- g. l'ubicazione delle vasche di raccolta delle acque di dilavamento della superficie stradale dovrà essere definita in dettaglio escludendo interferenze con i corsi d'acqua e la relativa vegetazione ripariale nonché con copertura vegetale a bosco o a macchia;
- h. qualora, nel corso dei lavori previsti, si giunga al ritrovamento di strutture o materiali sottoposti alla tutela di cui alla parte seconda del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n.42 del 22.1.2004), dovrà essere data tempestiva notizia alle competenti Soprintendenze ed al Servizio tutela paesaggistica competente;



- i. immediatamente al termine dei lavori dovrà essere effettuato lo sgombero e l'eliminazione dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, escludendo la creazione di accumuli permanenti in situ; si dovrà provvedere al recupero delle piste temporanee e di tutte aree di cantiere ripristinando l'originaria funzionalità pedo-agronomica e l'assetto vegetazionale delle aree interessate da lavori;
4. con riferimento agli interventi mitigativi:
- a. le opere di mitigazione dovranno essere realizzate contestualmente alle opere in progetto;
  - b. i muri di contenimento delle scarpate dovranno essere rivestiti con pietrame granitico di caratteristiche cromatiche compatibili con le litologie caratteristiche del sito;
  - c. la rotatoria e i tratti di strada da dismettere, come rappresentati nella tavola EG 06, dovranno essere oggetto di bonifica, con demolizione del corpo stradale preesistente e completa rimozione dei materiali di risulta, il riempimento dei volumi derivanti con terreno vegetale sino alla quota di campagna e la successiva rinaturalizzazione, secondo quanto specificato nella relazione agronomica;
  - d. tutti gli interventi di ingegneria naturalistica, inerbimenti e piantagioni dovranno essere realizzati con specie autoctone coerenti con il contesto vegetazionale locale escludendo l'utilizzo di varietà ornamentali;
  - e. dovranno essere realizzate nei tempi e nei modi più coerenti con i caratteri autoecologici delle specie vegetali, con particolare riferimento ai periodi autunno-invernali per quelle arboree/arbustive e ai periodi primaverile-estivo per le erbacee;
5. relativamente agli interventi di monitoraggio sulla sughera:
- a. il monitoraggio dei lepidotteri defogliatori e dei parassiti fungini dovrà essere eseguito annualmente per un periodo non inferiore a 5 anni, su tutta l'area individuata nella tavola EG05 del progetto esecutivo - Planimetria monitoraggio ecosistemi a Quercus suber; l'attività dovrà svolgersi tenendo conto delle diverse specie di defogliatori presenti e con la compilazione di appositi report per ogni sopralluogo, con indicazione della distribuzione dell'infestazione, secondo quanto previsto anche nelle integrazioni della VIA;
  - b. I risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi annualmente agli enti competenti per la difesa fitosanitaria delle piante forestali, al CFVA, all'Ente Foreste della Sardegna, alla Provincia, all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, all'Assessorato dell'Agricoltura



e Riforma Agro-Pastorale;

- c. gli eventuali trattamenti (distribuzione aerea di *Bacillus Thuringiensis*, fungicidi), dovranno essere eseguiti solo in caso di effettiva necessità, qualora il monitoraggio evidenziasse livelli di infezione che richiedano l'intervento, e previa autorizzazione da parte degli enti competenti;
6. relativamente all'intervento compensativo di rimboschimento con quercia da sughero:
    - a. il progetto esecutivo dovrà essere integrato con una specifica planimetria, da inviare a tutti gli enti di controllo al CFVA ed EFS, in cui sia individuata l'area da destinare al rimboschimento. Qualora non risultasse possibile individuare un'area ad uso pubblico, il piano particellare d'esproprio dovrà essere aggiornato con l'inclusione delle particelle catastali da destinare al rimboschimento;
    - b. l'intervento di rimboschimento, che dovrà interessare una superficie netta non inferiore a 3 ettari, come definito nella Relazione agronomica RE05, dovrà essere realizzato entro un anno dall'avvio dei lavori e comprendere tutte le lavorazioni del terreno, le successive cure colturali e i risarcimenti necessari per un periodo non inferiore a 3 anni e, comunque, fino al raggiungimento degli obiettivi di progetto;
  7. dovrà essere predisposto un cronoprogramma dei lavori di rinaturalizzazione e di manutenzione delle opere a verde da attuarsi contestualmente alla realizzazione dell'opera; inoltre per almeno tre anni dall'impianto del materiale vegetale vivo, e comunque sino al completo affrancamento delle piantine e delle erbe introdotte artificialmente, si dovrà provvedere alle necessarie cure colturali (escludendo l'utilizzo di sostanze chimiche di sintesi quali concimi chimici, erbicidi, pesticidi etc.), alle irrigazioni periodiche e di soccorso e, qualora si riscontrasse uno scarso attecchimento, agli interventi di infittimento delle superfici inerbite e di risarcimento delle fallanze tra le specie arboree e arbustive;
  8. per tutta la durata degli interventi, la Direzione Lavori dovrà avvalersi del supporto di un esperto in discipline agronomiche e forestali, al fine di:
    - a. evitare/mitigare eventuali impatti sulle componenti biotiche non evidenziati in fase progettuale;
    - b. effettuare ricognizioni, prima e durante i lavori, e provvedere, in caso di rinvenimento di specie faunistiche oggetto di tutela (Convenzione di Berna; DIR. CEE 43/92; L.R. 23/98), alle opportune azioni di allontanamento, custodia temporanea e reinserimento delle stesse, di concerto con gli enti competenti;



- c. verificare la corretta esecuzione delle opere di rinverdimento e rimboschimento;
  - d. predisporre la relazione periodica di cui al punto 9;
9. a fine lavori, e con cadenza annuale per i successivi 5 anni, dovrà essere trasmessa a tutti gli Enti di controllo una relazione tecnico-descrittiva corredata di documentazione fotografica, attestante gli interventi eseguiti, lo stato dei luoghi, l'attuazione delle misure di mitigazione e compensazione previste, i risultati dei monitoraggi, nonché l'applicazione delle presenti prescrizioni.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale della Difesa dell'Ambiente ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio Valutazioni Ambientali.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

#### DELIBERA

- di non assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale l'intervento denominato Collegamento alla "Abbasanta-Buddusò-Olbia" della SS 389, tratto "Alà dei Sardi - Bivio Padru" - IV lotto - 1° stralcio, in Comune di Alà dei Sardi, proposto dalla Amministrazione straordinaria ex Provincia di Olbia-Tempio, a condizione che siano rispettate e recepite, nel progetto da sottoporre ad autorizzazione, le prescrizioni descritte in premessa, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Alà dei Sardi, l'Assessorato dei Lavori Pubblici, la Provincia, il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza e il Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA territorialmente competenti e l'ARPAS;
- di estendere l'efficacia della deliberazione della Giunta regionale n. 33/56 del 30 settembre 2010 stabilendo che i lavori, conformemente a quanto indicato nella deliberazione n. 34/33 del 7 agosto 2012, dovranno essere realizzati entro cinque anni dall'adozione della presente deliberazione, pena l'attivazione di una nuova procedura di VIA;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio Valutazioni Ambientali e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente, pena l'attivazione di una nuova procedura. Il Proponente, in caso di modifiche progettuali, dovrà verificare presso il Servizio Valutazioni



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 5/21

DEL 28.1.2016

Ambientali la necessità di una nuova procedura.

Il Servizio Valutazioni Ambientali provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Vicepresidente**

Raffaele Paci